

CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI PISA PER LO SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI DI
DOTTORATO AFFERENTI ALLA SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE AGRARIE E
VETERINARIE

L'Università di Pisa , in seguito indicata come "Università", con sede legale in Pisa via Lungarno Pacinotti .P.IVA80003670504., rappresentata per la firma del presente atto dal Prof. Massimo Augello nella sua qualità di Magnifico Rettore dell'Università di Pisa

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, in seguito indicato come "Istituto", con sede legale in Roma , Via Appia Nuova 1411 – P. IVA 00887091007, rappresentato per la firma del presente atto dal Dr. Remo Rosati nato a Grosseto il 25-1-1957 nella sua qualità di Direttore Generale f.f.

PREMESSO CHE

- Ai sensi dello Statuto emanato con D.R. 1196/1994 e successive modifiche, l'Università di Pisa è una istituzione pubblica che ha come fini lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione della conoscenza;
- E' vigente apposito protocollo di intesa stipulato tra la Regione Toscana, la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Pisa e l'Istituto per quanto riguarda il potenziamento dei rapporti di collaborazione riguardanti tra l'altro la formazione teorico pratica e l'educazione continua;
- Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l'Università promuove ed attiva forme di collaborazione con altri atenei, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali ed internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche pubbliche e private;
- Che l'Università svolge attività didattica di ricerca nell'ambito delle scienze veterinarie;
- Che nel territorio di competenza l'Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale e provvede, tra l'altro, a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e nella sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante

convenzioni con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di Regioni ed Enti pubblici e privati;

- Che l'Università e l'Istituto intendono collaborare per le rispettive necessità didattiche, formative e di ricerca al fine di favorire la formazione di dottorandi e l'aggiornamento professionale dei propri ricercatori ed operatori;
- Che l'Università e l'Istituto hanno come interesse reciproco e prevalente l'integrazione delle rispettive esperienze per ottenere un miglioramento delle attività didattiche e di ricerca inerenti le discipline delle scienze veterinarie ed il perfezionamento delle attività tecniche-professionali;
- Che L'Università favorisce la stipula di una convenzioni con l'Istituto per la partecipazione di ricercatori a programmi afferenti alla Scuola di Dottorato in Scienze Agrarie e Veterinarie La convenzione potrà prevedere la partecipazione di ricercatori dell'Istituto ai Consigli di Programma afferenti alla Scuola di Dottorato sopracitata in qualità di esperti alle commissioni per gli esami di valutazione finale .Le strutture di ricerca dell'Istituto potranno essere rese disponibili per lo svolgimento di attività di ricerca dei Dottorandi ,subordinatamente all'approvazione del Consiglio di Programma.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

L'Istituto consentirà ai propri dipendenti di svolgere, a titolo gratuito, seminari, insegnamenti o attività didattiche integrative nei Programmi di Dottorato. L'Istituto consentirà ai dottorandi afferenti ai programmi di dottorato la frequenza di stages presso i propri laboratori in ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008, attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Università dovrà fornire all'Istituto per ciascun dottorando certificazione medica del medico competente attestante l'idoneità del dottorando alla frequenza delle strutture dell'Istituto. Il servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto fornirà al dottorando il documento di valutazione dei rischi generali e specifici della struttura che il dottorando dovrà frequentare al fine dell'espletamento, se necessario, degli esami clinici e biologici e

delle indagini diagnostiche mirate al rischio e ritenuti necessari dal medico competente. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 142/1998, l'Università assicurerà il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile presso terzi, presso idonee compagnie assicurative. Nella convenzione l'Università indicherà che il tirocinante è autorizzato a svolgere attività fuori sede e che le polizze assicurative coprono anche le eventuali attività fuori sede.

La frequenza dell'Istituto da parte dei dottorandi avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la frequenza delle strutture dell'Istituto da parte di personale tirocinante e volontario.

L'ammissione del dottorando è subordinata al parere favorevole dell'Istituto.

Con la stipula della presente convenzione i ricercatori dell'Istituto, coinvolti nei programmi di ricerca dei dottorandi, potranno partecipare ai Consigli dei Programmi afferenti alla Scuola di Dottorato in Scienze Agrarie e Veterinarie. La convenzione prevederà inoltre la partecipazione di ricercatori dell'Istituto, coinvolti nei programmi di ricerca dei dottorandi, alle commissioni per gli esami di valutazione finale di dottorato in qualità di esperti.

Potranno essere ammessi in sovrannumero senza borsa di studio gli idonei dei concorsi di ammissione che abbiano un rapporto formalizzato con l'Istituto per la durata del corso, il cui compenso non sia inferiore alla borsa di dottorato previo parere favorevole del Consiglio di Programma di dottorato e delle strutture dell'Istituto cui afferiscono.

Art. 3 – Obbligo delle parti

Le parti si impegnano a mettere a disposizione, a titolo gratuito, i locali e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e formative. Tali attività didattiche non dovranno comunque comportare disagi e/o rallentamenti nelle attività proprie dell'Istituto e potranno essere svolte anche fuori dall'orario ordinario di lavoro.

Art. 4 – Oneri finanziari

La presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti, ad eccezione del rimborso spese di trasferta che i docenti e i ricercatori della facoltà o i dipendenti dell'Istituto dovranno eventualmente sostenere per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2 e che saranno richieste ognuno all'Amministrazione di competenza.

Art. 5 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente convenzione ha una durata di 3 (tre anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto sei mesi prima della scadenza. E' fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della convenzione.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alla normativa vigente.

Art. 7 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 8 – Registrazione e bollo

Le spese di bollo sono a carico dell'Università.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi vi abbia interesse.

PER L'ISTITUTO
Dr. Remo Rosati



Firma

PER L'UNIVERSITA' DI PISA
Prof. Massimo Augello

Firma

Pisa 19.3.2012



UNIVERSITA' DI PISA